

Regolamento per la concessione di provvidenze

(approvato con delibera C.P. n. 34 del 14/3/2002)

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241:

- a) concessione di sovvenzioni;
- b) concessione di contributi;
- c) concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) le quote associative e i contributi a enti ed istituzioni cui la Provincia partecipa a termine dei relativi statuti;
- b) i contributi che per la loro specificità sono erogati sulla base di atti quadro di carattere generale;
- c) gli interventi dipendenti da accordi di programma o da convenzioni;
- d) contributi, mutui, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da erogare in base a deleghe regionali;
- e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;
- f) le concessioni di sussidi ed ausili finanziari disciplinate dal regolamento per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con atto di Consiglio del 28 ottobre 1997, n.162.

Art.2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "concessione di sovvenzioni", il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate alla realizzazione di opere;
- b) per "concessione di contributi", la corresponsione di somme a fondo perduto per la realizzazione di attività e/o iniziative;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, in collaborazione con i Comuni, ovvero, in via eccezionale, come interventi di sussidiarietà nei confronti dei Comuni, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino; in particolare si intende:
 - per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di svantaggio o di indigenza della famiglia o delle persone;
 - per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovute a cause straordinarie e momentanee;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici", la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Tali provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili o servizi, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

2. Le provvidenze riguardano attività e/o iniziative che non hanno fini di lucro.

Art.3

Criteri di concessione delle provvidenze

1. La Giunta provvede, in relazione ad attività e/o iniziative di particolare valenza e qualificazione per il territorio e la comunità provinciale, alla predeterminazione dei criteri ed in particolare individua le categorie dei soggetti beneficiari, le priorità da accordare, il budget per le diverse aree di intervento, le modalità per la valutazione delle domande e per la quantificazione della provvidenza, i termini per l'accesso.

2. Per attività specifiche o singole iniziative che non possono rientrare in una programmazione, la Giunta fornisce agli uffici specifici indirizzi anche per singola attività e/o iniziativa.
3. In assenza di specifici indirizzi, gli uffici si attengono nella erogazione delle provvidenze ai seguenti criteri generali:
- a) rilevanza o significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b) promozione dell'associazionismo e del volontariato;
 - c) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
 - d) valenza e ripercussione territoriale;
 - e) risultati ottenuti in iniziative precedenti;
 - f) situazione socio-economica del soggetto richiedente;
 - g) entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
 - h) entità di altri finanziamenti.
4. Il dirigente provvede, sulla scorta di quanto stabilito dai commi precedenti, alla concessione delle provvidenze con apposito atto.

Art.4

Destinatari delle provvidenze

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dalla Provincia a favore:
- a) di enti con personalità giuridica;
 - b) di enti e associazioni senza personalità giuridica, costituiti da almeno sei mesi;
 - c) di persone fisiche.

Art.5

Domanda

1. Le domande degli interessati sono prodotte in carta semplice e devono contenere le esatte generalità del richiedente o del legale rappresentante dell'ente od associazione.
2. A seconda del tipo di provvidenza richiesta, alla domanda devono essere allegate una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività o iniziativa che si intende intraprendere, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori e della sua rilevanza sociale e territoriale, il piano dei costi e dei ricavi, con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, una copia dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché tutte le notizie ed informazioni richieste ed utili ai fini di una corretta valutazione della domanda.

Art.6

Tempi di presentazione

1. Le domande sono presentate alla Provincia entro il termine previsto dall'atto che dispone l'iniziativa.
2. Le domande relative a materie per le quali non risulti un atto di definizione dei tempi di presentazione devono essere presentate almeno quindici giorni prima dell'iniziativa e/o attività.

Art.7

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. La liquidazione è disposta dal dirigente sulla base della relazione e del rendiconto autocertificato, presentati entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa per la quale si chiese la provvidenza. Tale termine è perentorio e comporta la decadenza del contributo.
2. La Provincia si riserva di richiedere la documentazione comprovante le spese.
3. La corresponsione delle provvidenze in ogni caso non potrà mai essere superiore al deficit di gestione dell'iniziativa risultante dal rendiconto.

Art.8
Condizioni generali di concessione

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

Art.9
Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b) non venga presentato il consuntivo nei modi e tempi richiesti;
 - c) siano intervenute sostanziali modifiche dell'attività o iniziativa.
2. L'accertamento delle attività e iniziative in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

Art.10
Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dagli amministratori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art.11
Patrocinio

1. La Provincia può affidare il proprio patrocinio ad attività e iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e dai privati nei settori di attività della Provincia.
2. Il patrocinio non oneroso può riguardare ogni aspetto disciplinato da tutto l'art.19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed è concesso con disposizione del Presidente della Provincia.
3. Il patrocinio può essere concesso solo per opere od attività non aventi scopo di lucro.
4. La concessione del "patrocinio" comporta l'onere di indicare nelle comunicazioni "con il Patrocinio della Provincia di Ancona".

Art.12
Cumulo di contributi

1. Allo stesso soggetto non può essere concesso più di una provvidenza comunque denominata per la stessa iniziativa né per le iniziative riferite alla manifestazione già finanziata.

Art.13
Tenuta dell'albo

1. Il Settore Finanze cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

2. E' fatto obbligo ai dirigenti delle unità organizzative, per quanto non specificatamente risultante da atti deliberativi, di segnalare trimestralmente al Settore Finanze l'elenco descrittivo dei beneficiari delle provvidenze ai fini della completa tenuta dell'albo.
